

**SCHEMA DI CONVENZIONE NON ONEROSA PER L'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO DISTACCATO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI PRESSO EDIFICI PRIVATI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE O ARTISTICO DI LOCALI/AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN \_\_\_\_\_ DENOMINATO \_\_\_\_\_ AI FINI DELLA ISTITUZIONE DI UFFICIO DISTACCATO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI O COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede comunale di Acireale (CT), Via Lancaster n.13, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge,

**T R A   L E   P A R T I**

1. Il/La Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ C.F: \_\_\_\_\_ P. IVA: \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, in seguito definito anche “**Comodante**”, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’immobile sito in \_\_\_\_\_ denominato \_\_\_\_\_, da una parte;

e

2. Comune di Acireale, con sede in Acireale (CT), Via Lancaster n. 13 – Codice Fiscale n. 81000970871 e P.IVA 02269890873, in seguito denominato anche “**Comodatario**” rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella qualità di Dirigente del Settore Servizi Demografici, che agisce in questo atto esclusivamente in nome e per conto del suddetto Ente, dall'altra parte;

**PREMESSO che:**

- l’Amministrazione Comunale con deliberazione del C.C. n. 46 dell’11/04/2023 ha consentito la possibilità alla celebrazione di matrimoni di rito civile ed alla costituzione di unioni civili anche al di fuori della Casa Comunale, presso strutture ricettive, ville siti di proprietà o titolarità privata aventi rilevanza storica, architettonica, artistica, di interesse paesaggistico, con istituzione presso tali siti di separati Uffici di Stato Civile con funzione limitata alla sola attività amministrativa propria della celebrazione di matrimoni con rito civile e costituzione di unioni civili;

- a seguito di pubblicazione di Avviso Pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di privati per la concessione, in convenzione non onerosa, al Comune di Acireale di immobili per la suddetta finalità, con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato riconosciuto l’immobile \_\_\_\_\_ idoneo come Ufficio distaccato di Stato Civile ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 396/2000;

- ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 10/2014 la celebrazione dei matrimoni/unioni civili al di fuori della Casa Comunale in luoghi esterni, presuppone che detti luoghi siano nella disponibilità giuridica del Comune, che abbiano carattere di ragionevole continuità temporale e, pertanto, dedicati in via non occasionale alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione di unione civile;

- con la superiore delibera di G. C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato, tra l’altro, approvato apposito schema di convenzione non onerosa di locali/strutture/immobili a tale scopo;

**TUTTO CIO’ PREMESSO** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra convenute,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO**

Oggetto del presente contratto è l'uso in convenzione non onerosa da parte del Comune di Acireale di locale/immobile/luogo di proprietà privata per la celebrazione di matrimoni con rito civile o la costituzione di unioni civili.

Il presente contratto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la celebrazione del rito civile in detti locali/ambienti e pertinenze funzionali, mediante l'istituzione di Ufficio distaccato di Stato Civile.

## **ART. 2 – DESCRIZIONE DEI LOCALI/LUOGO CONCESSI**

Per l'istituzione di un Ufficio distaccato di Stato Civile, atto alla sola celebrazione di matrimoni civili o costituzione di unioni civili, il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_ concede in comodato d'uso al Comune di Acireale, che accetta, gli ambienti/i locali dell'immobile sito nel Comune di Acireale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ denominato \_\_\_\_\_ individuato catastalmente nell'allegata planimetria ed identificato catastalmente al Foglio \_\_\_\_\_ Particella \_\_\_\_\_ Sub \_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Superficie mq \_\_\_\_\_ come evidenziati nella planimetria allegata al presente atto, della superficie di mq \_\_\_\_\_, di cui il Comodante dichiara di avere la piena ed esclusiva disponibilità del seguente titolo giuridico \_\_\_\_\_.

Gli ambienti e gli arredi e/o allestimenti sono stati ispezionati e ritenuti adeguati all'uso.

## **ART. 3 – CONSEGNA DEL BENE**

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Comodatario dichiara di avere visitato l'immobile/gli ambienti/il luogo (anche per il tramite degli uffici preposti), nonché di aver preso visione dell'arredo e/o allestimento e di averlo trovato in buono stato, adatto all'uso convenuto e così di prenderlo in consegna oggi con il presente atto ad ogni effetto con il diritto di accedervi, con preavviso e secondo necessità.

Il Comodatario si servirà del bene esclusivamente per lo scopo per il quale gli è stato consegnato, adoperando la dovuta diligenza.

Il Comodatario, alla scadenza del contratto, si impegna a riconsegnare il bene oggetto del presente atto nello stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

## **ART. 4 – DESTINAZIONE D'USO – ACCESSIBILITA' DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE**

Lo spazio aperto o il luogo chiuso, nel quale si svolge il rito nuziale o la costituzione dell'unione civile, deve risultare preventivamente definito, avere carattere duraturo, deve essere destinato - per il tempo necessario - esclusivamente all'attività amministrativa che sottende il rito nuziale o la costituzione dell'unione civile e dunque sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti.

All'esterno della struttura o del luogo dedicato alla celebrazione il Comodante dovrà apporre - a proprie cura e spese - una targa o cartello recante la dicitura **“COMUNE DI ACIREALE – Ufficio distaccato di Stato Civile (deliberazione Giunta Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)”** che dovrà essere eventualmente rimossa per usi del locale, della struttura o luogo diversi da quelli stabiliti dal presente contratto di comodato d'uso gratuito e dovrà essere definitivamente rimossa allo scadere del contratto di comodato se non rinnovato.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua celebrazione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Il Comodante dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

## **ART. 5 – ALLESTIMENTO DELLA SALA/STRUTTURA E/O AMBIENTI DI CELEBRAZIONE**

Per ogni celebrazione di matrimonio o costituzione di unione civile i locali o la struttura o il luogo adibiti a tale funzione pubblica dovranno essere adeguatamente arredati ed attrezzati da parte del Comodante il quale dovrà garantire il seguente allestimento essenziale:

- un tavolo, di caratteristiche e dimensioni adeguate alla cerimonia, per la sottoscrizione dell'atto di matrimonio o di unione civile;
- una poltroncina per l'Ufficiale di Stato Civile celebrante;
- adeguate sedute per gli invitati;
- due poltroncine per i nubendi o contraenti l'unione civile;
- impianto audio corredato di microfono, idoneo ad assicurare una ottimale acustica.

Durante la celebrazione del rito civile, nei locali o struttura o luogo di celebrazione dovranno altresì essere esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea. Al termine di ogni celebrazione detti vessilli potranno essere rimossi dal Comodante; gli stessi dovranno essere riposizionati al successivo riutilizzo del locale o luogo per i fini istituzionali relativi alla celebrazione di matrimonio civile o alla costituzione di unione civile.

## **ART. 6 – ORARI E ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI**

Ai sensi del vigente "Regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, per la costituzione di unioni civili" approvato con deliberazione consiliare n. 46 dell'11/4/2023, la data e l'orario di ciascuna cerimonia dovranno essere concordati dai nubendi o dai contraenti l'unione civile con l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo e comunque non meno di 30 giorni prima. L'Ufficio di Stato Civile provvederà preliminarmente ad accertare la disponibilità alla celebrazione da parte del Sindaco o suo delegato, del personale comunale e della sala, locale, struttura o luogo prescelto per il rito.

In nessun caso possono essere effettuate prenotazioni della cerimonia senza preventivo assenso dell'Ufficio di Stato Civile.

Il calendario delle celebrazioni e l'organizzazione del servizio saranno gestiti dal Comune, il quale provvede alla celebrazione con la presenza dell'Ufficiale di Stato Civile, nell'osservanza delle prescrizioni del predetto Regolamento.

## **ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto di convenzione non onerosa avrà durata di **anni tre** decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti salvo disdetta da parte del Comodante, da comunicare all'Amministrazione comunale a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di effettiva scadenza del contratto. È fatta la facoltà del Comune di Acireale recedere dal contratto in qualunque momento per ragioni di superiore interesse pubblico e/o per sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto.

Nell'arco temporale sopra indicato l'effettivo uso gratuito si attiverà di volta in volta per i giorni ed orari concordati tra il Comune di Acireale ed il Comodante e necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni o costituzione di unioni civili. Ad ogni attivazione il comodato d'uso avrà la durata necessaria allo svolgimento della celebrazione medesima.

## **ART. 8 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI TRA LE PARTI**

Il Comodante garantisce sotto la sua totale responsabilità che il locale, la struttura o luogo in oggetto soddisfa tutti i requisiti e le prescrizioni di idoneità ed agibilità conforme alla destinazione d'uso e solleva il Comune di Acireale (Comodatario) da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti e della struttura, sia degli ambienti di celebrazione che dei luoghi di accesso ed il numero massimo dei partecipanti dovrà essere adeguato alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei medesimi.

Al Comodante compete l'onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala o struttura o luogo adibito alla celebrazione del matrimonio civile o dell'unione civile; a carico dello stesso sono le eventuali spese sia ordinarie che straordinarie, comprese le utenze, per il decoroso mantenimento degli ambienti e relative pertinenze e per il loro godimento da parte del Comune (Comodatario).

Il Comune (Comodatario) è espressamente esonerato da ogni responsabilità circa la custodia, la conservazione, il deterioramento, le spese necessarie all'uso e per azioni, omissioni di terzi, danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone, compiuti o verificatisi durante l'utilizzo del locale, immobile, struttura o luogo ove si celebra il rito, oggetto del presente contratto.

Tali responsabilità ed eventuali spese relative restano ad esclusivo carico del Comodante, il quale è tenuto a dotarsi di adeguata copertura assicurativa a tutela dei rischi di cui sopra tenendo esonerato il Comune da qualsiasi onere, spesa e responsabilità.

A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente contratto.

Il Comune di Acireale (Comodatario) non riconosce alcun corrispettivo al Comodante per l'uso dei locali o della struttura o del luogo in oggetto, intendendosi l'utilizzo interamente gratuito. L'istituzione di distaccato Ufficio di Stato Civile e la concessione del bene immobile o del luogo in convenzione non onerosa non comporta per il Comodante l'acquisizione di diritti o benefici, né sotto il profilo economico né sotto il profilo di eventuali servizi collegati.

#### **ART. 9 – CONDIZIONI - COSTI**

Per il servizio di celebrazione del rito civile o costituzione dell'unione civile reso dal Comune è dovuto un pagamento da parte dei nubendi o dei contraenti l'unione civile stabilito da apposite tariffe il cui aggiornamento tariffario rientra nelle competenze della Giunta Municipale, secondo le previsioni dello Statuto della Città di Acireale.

Il Comodante non potrà richiedere alcun corrispettivo alle parti contraenti per l'utilizzo dei locali o del luogo o dell'immobile messo a disposizione per la sola celebrazione del rito civile o costituzione dell'unione civile attrezzato secondo la dotazione essenziale richiesta all'art. 5 del presente contratto.

Il Comodante può concordare con i nubendi o contraenti l'unione civile un allestimento di maggior prestigio rispetto all'arredamento minimo richiesto dal Comune ed i relativi costi restano a totale carico delle parti private. I costi per eventuale maggior utilizzo dell'immobile o struttura o luogo, al di fuori della celebrazione, o per la fruizione - da parte dei nubendi o contraenti l'unione civile - di servizi erogati all'interno dell'ambiente o luogo medesimo per fini commerciali (quali ad esempio: ristorazione, ospitalità, intrattenimento ...) sono determinati dal Comodante (Proprietario/titolare del bene) e rientrano nell'ambito dei rapporti negoziali tra le parti private, rispetto ai quali il Comune di Acireale è e resta totalmente estraneo.

E' consentita, compatibilmente con la disponibilità, anche durante la celebrazione del matrimonio civile o della costituzione di unione civile, la facoltà di fare foto all'interno e all'esterno dell'edificio a costi da concordare con la struttura privata.

#### **ART. 10 – RECESSO DAL CONTRATTO**

In qualunque momento le parti potranno recedere dal contratto di sottoscrizione della convenzione non onerosa mediante comunicazione scritta da trasmettere alla controparte mediante PEC (posta elettronica certificata) o con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di effettiva scadenza del contratto. Sono comunque fatte salve eventuali celebrazioni di matrimoni o costituzioni di unioni civili già prenotate e confermate in detto periodo.

Il Comune di Acireale (Comodatario) si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento per ragioni di superiore interesse pubblico e/o per sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto.

## ART. 11 – MODIFICHE

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti, previa approvazione con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Demografici del Comune di Acireale.

## ART. 12 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione della presente convenzione non onerosa che non fosse possibile definire in via amministrativa e conciliativa direttamente tra le parti, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Catania.

## ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto di convenzione non onerosa, redatto in forma di scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione fiscale in misura fissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 – Tariffa – parte prima, del DPR 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii..

Tutte le spese, imposte, tasse, oneri e diritti inerenti e conseguenti al presente contratto necessarie al perfezionamento ed alla registrazione fiscale del medesimo, nessuna esclusa, sono a totale carico del Comodante, il quale le assume rinunciando espressamente ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

## ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente atto il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 come modificato con D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali per tutte le attività ed operazioni tecnico-amministrative connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente contratto di convenzione non onerosa e all'esecuzione del medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza.

## ART. 15 – DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini del presente contratto di convenzione non onerosa le parti eleggono domicilio, rispettivamente:

a) Il **Comodatario**: Comune di Acireale, presso la residenza del Comune di Acireale (CT), via Lancaster n. 13, CAP 95024, pec: [protocollo.comune.acireale@pec.it](mailto:protocollo.comune.acireale@pec.it)

b) Il **Comodante**: Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ via/  
piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ indirizzo PEC:  
\_\_\_\_\_

## ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto di convenzione non onerosa, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia e alle norme del Codice Civile.

Allegati, **anch'essi sottoscritti dalle parti**, oggetto della presente convenzione non onerosa:

- planimetria di individuazione dei locali, dell'immobile o struttura o del luogo;
- documentazione fotografica
- dichiarazione di adeguatezza delle condizioni di sicurezza degli impianti e della struttura e degli ambienti utilizzati per la celebrazione, dei luoghi di accesso ed il numero massimo dei partecipanti adeguato alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei luoghi.